



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SINDACA METROPOLITANA

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di dicembre, la Sindaca metropolitana Avv. Virginia Raggi ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 158 del 07.12.2018

OGGETTO: Approvazione Protocollo d'Intesa tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Città metropolitana di Napoli per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo "Portale Gare Telematiche".

OGGETTO: Approvazione Protocollo d'Intesa tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Città metropolitana di Napoli per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo "Portale Gare Telematiche".

LA SINDACA METROPOLITANA

Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell'art. 1, della legge n. 56 del 7 aprile 2014, ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;

Atteso che ai sensi del comma 16, art. 1, della citata legge 56/2014, dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visti:

l'art. 22 del vigente Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, che disciplina le funzioni del Sindaco Metropolitano;

l'articolo 25, primo comma, della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", il quale prescrive che "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze";

l'articolo 26, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale, al fine di "assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia" ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire "le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000";

la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";

il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", come modificato dal 26 agosto 2016 n. 179, e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, in particolare:

l'art. 14-bis, che assegna all'Agenzia per l'Italia Digitale i compiti precedentemente affidati a DigitPA;

il Capo VI, che reca le disposizioni inerenti lo “Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni”;

l'articolo 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)”;

gli articoli 19, comma 1 e 22 comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che, rispettivamente, istituiscono l'Agenzia per l'Italia Digitale, sopprimono DigitPA, Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;

il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

Premesso:

che la Direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, motivando l'introduzione dei mezzi elettronici di comunicazione come lo strumento in grado di accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto, invita gli Stati membri a provvedere affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e imprese siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, i quali garantiscono l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione;

che come esplicitato dal comma 52 della stessa direttiva, i mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto;

che detti strumenti dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d'appalto nell'ambito del mercato interno;

che, viene quindi introdotto l'obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte;

che la direttiva de qua è stata recepita in Italia con il d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che all'art. 40 stabilisce che, a partire dal 18 ottobre 2018, “le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 5-bis) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale” e ancora con l'art. 58 “le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara...”;

che, pertanto, la Città metropolitana di Roma Capitale è tenuta, in materia di acquisizione di beni, servizi ed effettuazione di lavori, all'osservanza della disciplina comunitaria e nazionale in tema di appalti pubblici a garanzia di una maggiore efficienza, velocità, sicurezza, trasparenza e visibilità delle attività della Pubblica Amministrazione anche al fine di favorire l'accessibilità delle imprese (soprattutto quelle piccole e medie) alle gare pubbliche;

Considerato:

che le competenze dell'Ufficio Centrale "Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan" sono focalizzate su parte delle funzioni fondamentali assegnate alla Città metropolitana di Roma Capitale dalla legge 56/2014, art. 1, comma 44 e, in particolare, attengono all'**esercizio delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante**, d'intesa con i comuni interessati;

che l'Ufficio è, altresì, chiamato a definire ed attuare la programmazione dell'attività di competenza della Città metropolitana nella sua veste di Soggetto Aggregatore;

che allo stato attuale l'Ente non dispone di una propria piattaforma di e-procurement per la gestione delle gare di competenza;

che è stata valutata l'opportunità di sottoscrivere un Protocollo di Intesa «per uso a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione» di Consip (Centrale di Acquisto nazionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in modalità «application service provider» (utilizzo da remoto degli strumenti creati dalle strutture del Governo), ma tale via non appare, al momento utilmente praticabile, dato che, tra l'altro, detta piattaforma non sarebbe utilizzabile per gli appalti di lavori, che costituiscono una quota notevole delle gare svolte dall'Ufficio Centrale "Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan";

Considerato inoltre:

che, nel rispetto del principio di efficienza ed efficacia amministrativa, si ritiene opportuno ricorrere all'utilizzo di sistemi telematici di negoziazione già in uso presso altre amministrazioni, in un'ottica di ottimizzazione e risparmio di risorse pubbliche, e di condivisione di conoscenze acquisite nell'ambito della leale collaborazione tra soggetti pubblici;

che, pertanto, si intende procedere, stante l'opportunità prevista dalla normativa vigente, con una richiesta di riuso gratuito, dell'applicativo di cui trattasi, ad altre pubbliche amministrazioni, che hanno già sviluppato una piattaforma "tailor made", scaricando l'Ente sia dall'attività di sviluppo del software sia, almeno in parte, dalla sua gestione;

Atteso:

che la Città metropolitana di Napoli ha creato, per soddisfare le specifiche esigenze funzionali, un proprio sistema di e-procurement denominato "Portale Gare Telematiche" acquisendone la titolarità esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico;

che la Città metropolitana di Roma Capitale su citata, all'uopo interpellata, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, si è dimostrata favorevole all'accoglimento della richiesta di utilizzo del Programma in parola, concedendo, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa, il Programma in formato sorgente, completo della documentazione tecnica disponibile;

che pertanto occorre procedere alla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Città metropolitana di Napoli per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo "Portale Gare Telematiche", tenuto debito conto delle possibili personalizzazioni,

Preso atto:

della nota prot. n. 0181040 del 13/11/2018 inoltrata dalla Città metropolitana di Roma Capitale relativa alla richiesta di riuso dell'applicativo "Portale Gare Telematiche della Città metropolitana di Napoli" al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in merito all'obbligo di utilizzo, a far data dal 18 ottobre 2018, dei mezzi di comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d'appalto;

della disponibilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 340/2000 e dal d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., della Città metropolitana di Napoli ad autorizzare il riuso del proprio applicativo mediante sottoscrizione di Protocollo di intesa;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Preso atto:

che il Direttore dell'Ufficio Centrale "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano" - "Ufficio del Soggetto Aggregatore" Dott. Paolo Berno ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, in analogia a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, in analogia a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

DECRETA

per quanto sopra:

1. di approvare l'allegato schema di Protocollo d'intesa tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Città metropolitana di Napoli – allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, diretto alla costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo “Portale Gare Telematiche”;
2. di delegare il Direttore dell'Ufficio Centrale “Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano” Dott. Paolo Berno alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la Città metropolitana di Napoli di cui al punto 1;
3. di dare atto che i Dirigenti dell'Ufficio Centrale “Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano”, porranno in essere ogni atto gestionale necessario per dare attuazione al Protocollo di cui al punto precedente, procedendo – se del caso – d'intesa con la competente dirigenza della Città metropolitana di Napoli.

*parere favorevole
espresso in data 26.11.2018*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
BUARNE'

LA SINDACA METROPOLITANA
F.to digitalmente
VIRGINIA RAGGI



**ALLEGATO AL DECRETO N. 158 DEL 07.12.2018
CHE SI COMPONE DI N. 6 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE A TITOLO GRATUITO NON
ESCLUSIVO DEL DIRITTO D'USO DEL PROGRAMMA APPLICATIVO
“PORTALE GARE TELEMATICHE”



CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI



Città metropolitana
di Roma Capitale

Protocollo d'Intesa per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo

tra

la Città metropolitana di Napoli (di seguito denominata “amministrazione concedente”), con sede in Napoli, Piazza Matteotti n. 1, P.IVA 01263370635, nella persona dell'ing. Vincenzo Cortese, il quale interviene in nome e per conto della stessa nella sua qualità di Dirigente della Direzione Sistemi Informativi Integrati

e

la Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito denominata “amministrazione utilizzatrice”), con sede in Roma, via Giorgio Ribotta n.41, codice fiscale 80034390585, nella persona del Direttore dell'U.C. Sviluppo Strategico e coordinamento del territorio metropolitano, Dott. Paolo Berno, per la carica domiciliato presso la sede dell'Amministrazione metropolitana,

(congiuntamente indicate “le parti”)

VISTI

- l'articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”, il quale prescrive che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”;
- l'articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, il quale, al fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia” ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire “le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000”;
- la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”, come modificato dal D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 179, e dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, in particolare:

- l'art. 14-bis, che assegna all'Agenzia per l'Italia Digitale i compiti precedentemente affidati a DigitPA;
 - il Capo VI, che reca le disposizioni inerenti lo "Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni";
- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)";
 - gli articoli 19 comma 1 e 22 comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che, rispettivamente, istituiscono l'Agenzia per l'Italia Digitale, sopprimono DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
 - il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale;

CONSIDERATO CHE

- l'Agenzia per l'Italia Digitale, nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle norme sopra citate, è impegnato nella promozione di azioni finalizzate alla razionalizzazione dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, nonché alla razionalizzazione della spesa informatica, con particolare riferimento alle attività di gestione e funzionamento delle amministrazioni medesime;
- l'amministrazione concedente è titolare del programma applicativo denominato **Portale Gare Telematiche** (di seguito "Programma");
- il Programma di cui sopra – in osservanza delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le specifiche esigenze funzionali dell'amministrazione concedente, che ne ha acquisito il diritto di proprietà e di sfruttamento economico;
- stante l'opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze di programmi applicativi sviluppati da altre pubbliche amministrazioni, la Città metropolitana di Roma Capitale, in qualità di amministrazione utilizzatrice, con nota agli atti con prot. n. CMRC-2018-0181040 del 13/11/2018) ha manifestato all'amministrazione concedente la volontà di riusare in forma gratuita il Programma per la gestione dei propri procedimenti di competenza del servizio gare e contratti;
- l'amministrazione utilizzatrice, a seguito delle verifiche effettuate, ha espresso una valutazione positiva circa l'opportunità di utilizzare detto Programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur tenendo conto delle possibili personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto all'amministrazione concedente di poter utilizzare il Programma in parola;
- l'amministrazione concedente, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle stesse perseguite, ha accolto la richiesta come sopra formulata, dandone comunicazione all'amministrazione utilizzatrice;

tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

OGGETTO

L'amministrazione concedente concede all'amministrazione utilizzatrice, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto il Programma in formato sorgente, completo della relativa documentazione.

Art. 2

CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DEI CODICI

Il Programma in formato sorgente e la relativa documentazione sono consegnati all'amministrazione utilizzatrice in formato elettronico successivamente alla firma del presente atto e secondo modalità da concordare fra le parti.

L'amministrazione utilizzatrice, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo e dopo la consegna del Programma, accusa ricevuta di detta consegna.

Il Programma verrà installato a cura e spese dell'amministrazione utilizzatrice.

Art. 3

TITOLARITÀ DEL PROGRAMMA

Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del Programma rimangono in via esclusiva in capo all'amministrazione concedente.

Art. 4

BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'amministrazione concedente garantisce che il Programma è di propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.

Pertanto, l'amministrazione concedente manleva e tiene indenne l'amministrazione utilizzatrice da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul Programma.

L'amministrazione utilizzatrice prende atto che il Programma è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

Art. 5

RESPONSABILITÀ

L'amministrazione utilizzatrice dichiara - in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico - di:

- ben conoscere il Programma, i codici sorgente e le relative specifiche tecniche e funzionali;
- ritenere, sulla base di tali verifiche, detti programmi e codici idonei a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si rendono necessarie;
- provvedere, all'occorrenza, ad eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto delle procedure concorsuali previste nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- l'amministrazione utilizzatrice solleva l'amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa amministrazione utilizzatrice, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente accordo.

L'amministrazione utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti del Programma dalla stessa operati, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, l'amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Art. 6

NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA

L'amministrazione utilizzatrice potrà modificare e/o integrare, a proprie cure e spese, le funzionalità del Programma, con la finalità di renderlo adatto al proprio contesto.

Qualora il Programma venga modificato o integrato con ulteriori funzionalità a cura ed a spese di una delle amministrazioni contraenti, resta sin d'ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni potranno essere concesse in riuso a titolo gratuito all'altra ai sensi e per gli effetti del presente atto.

Art. 7

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

All'amministrazione utilizzatrice è fatto divieto di stipulare con altri soggetti, di qualsiasi natura, che ne abbiano fatto richiesta, atti aventi ad oggetto la subconcessione del diritto d'uso del Programma o le nuove versioni di cui all'articolo 6.

Art. 8

RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Art. 9

COMUNICAZIONI

Al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità previste dalle norme richiamate nelle premesse, l'amministrazione utilizzatrice si impegna a portare a conoscenza e dell'amministrazione concedente, lo sviluppo, le modifiche e/o le integrazioni eseguite sui programmi.

A tal fine, l'amministrazione concedente e l'amministrazione utilizzatrice si impegna ad informarsi reciprocamente circa eventuali modifiche e/o integrazioni apportate al Programma.

Art. 10

FORO COMPETENTE

Le Amministrazioni concedente e utilizzatrice si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Art. 11

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo si rinvia alle disposizioni generali previste dalla normativa vigente.

Art. 12

REGISTRAZIONE DELL' ATTO

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4 e art. 1 della tabella allegata.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L. 241/90 e ss.mm. da:

CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

Il Dirigente della Direzione
Sistemi Informativi Integrati

Ing. Vincenzo Cortese

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE

Il Direttore U.C. Sviluppo Strategico
e coordinamento del territorio metropolitano

Dott. Paolo Berno